

Schema di Preaccordo regionale con la Medicina Generale in merito a misure atte a fronteggiare la carenza di medici del ruolo unico di assistenza primaria

L'atto d'intesa della Conferenza Stato Regioni 71/CSR del 28 aprile 2022 ha approvato l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per il triennio 2016-2018.

Con Deliberazione G.R. n. 167 del 27.02.2023 è stato approvato l'atto di programmazione ai sensi dell'art. 8 dell'ACN/2022 in attuazione del quale è avviata la trattativa per la conclusione dei nuovi accordi integrativi regionali da perfezionarsi entro 6 mesi dalla data di definizione del citato atto di programmazione.

Preso atto della grave e sistematica carenza di medici convenzionati di assistenza primaria a ruolo unico, sia a ciclo di scelta che ad attività oraria, che sta interessando tutto il territorio regionale, con ricadute assistenziali riscontrabili ad oggi non solo nelle aree interne/disagiate ma anche nella prima periferia delle aree metropolitane.

Dato atto che in numerosi ambiti territoriali, a seguito della cessazione dei medici titolari e della riscontrata difficoltà per il conferimento di incarichi provvisori, si sta frequentemente ricorrendo all'applicazione della deroga temporanea al massimale individuale, ai sensi dell'art. 38 comma 1 del vigente ACN, al fine di garantire l'erogazione del livello essenziale di assistenza.

Consapevoli che la carenza di medici non può essere rapidamente risolta e che potrebbe ulteriormente acuirsi, tenuto anche conto dell'importante numero di pensionamenti atteso nelle Aziende sanitarie toscane, determinando gravi disagi per la garanzia della continuità nell'erogazione dell'assistenza primaria, in fase di prima attuazione dell'ACN di medicina generale del 28 aprile 2022, con il presente Preaccordo regionale

l'Assessore al Diritto alla Salute e le OO.SS. della Medicina generale concordano l'adozione delle seguenti misure finalizzate alla garanzia dell'assistenza primaria sul territorio toscano:

1. In attuazione della programmazione regionale, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza, come indicato all'art. 38 comma 2 dell'ACN/2022, a seguito della compiuta istituzione delle forme organizzative multiprofessionali del ruolo unico di assistenza primaria, sarà previsto, su base volontaria, l'innalzamento del massimale ai medici che operano nell'ambito delle stesse, su tutto il territorio regionale, coadiuvati da personale di studio ed infermieristico.

2. Considerata la situazione di carenza assistenziale organica su tutto il territorio regionale, in attesa della definizione complessiva dell'accordo integrativo regionale attuativo dell'ACN/2022 e della realizzazione della misura di cui al punto 1, si prevede l'innalzamento del massimale individuale a 1800 scelte, su base volontaria, per i medici convenzionati operanti nelle forme associative della medicina generale attualmente previste, con il supporto di personale di studio ed infermieristico. I medici disponibili all'aumento del massimale si impegnano all'immediata richiesta delle indennità per il collaboratore di studio e/o infermieristico, ove non ancora riconosciute. Le Aziende garantiranno che tali richieste abbiano priorità sulle altre pervenute, tendendo, in prospettiva, alla loro graduale e complessiva soddisfazione anche mediante l'utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili per effetto delle misure adottate dal presente accordo.

Le Aziende garantiranno ai medici disponibili all'innalzamento del massimale di scelta, come previsto da ACN, la corresponsione dei compensi e delle indennità fino al massimale concordato. I medici interessati dovranno comunicare alla propria Azienda di convenzionamento la disponibilità all'aumento del massimale fino al limite di 1800 scelte entro un mese dall'approvazione della deliberazione regionale di recepimento del presente accordo e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Le scelte in deroga e le scelte di cui all'articolo 39 ACN 2022, commi 4, 5, 6 e 7 e le scelte dei minori nella fascia di età 0-6 anni, una volta raggiunti i massimali di cui al presente paragrafo, sono acquisibili nella misura massima del 5%. I compensi e le indennità saranno corrisposte anche per questa quota di assistiti.

Resta ferma la previsione di cui all'art. 38 comma 1 ACN/2022, in base alla quale, eventuali deroghe al massimale, non su base volontaria, possono essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, punto 5, della Legge 833/78, per un tempo determinato, non superiore comunque a sei mesi.

Ai medici coinvolti saranno comunque riconosciute le indennità fino al massimale stabilito dal provvedimento di deroga, per tutta la durata dello stesso provvedimento ed anche successivamente, fino al rientro fisiologico nel limite del massimale previsto all'art. 38 comma 1 dell'ACN, mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte.

3. Nell'ottica di garantire il fondamentale diritto alla salute dei cittadini e il diritto alla libera scelta del medico curante in modo uniforme sul territorio regionale, sia nelle aree urbane che nelle aree periferiche, ai sensi dell'art. 32 comma 2 dell'ACN/2022, si ridefinisce il rapporto ottimale dei medici del ruolo unico di assistenza primaria prevedendo per i medici a ciclo di scelta un medico ogni 1.300 abitanti o frazione di 1300 superiore a 650, con una variazione del rapporto ottimale in aumento del 30% (1000 + 30%) su tutto il territorio toscano.

La minore spesa derivante dall'applicazione delle misure di cui al presente accordo, tra cui la riduzione complessiva della voce riferibile al compenso di cui alla lettera A, punto VI) dell'art. 47 del vigente ACN, costituisce un fondo aziendale per il miglioramento complessivo dell'organizzazione della medicina generale, al fine di ottimizzare l'erogazione dell'assistenza in favore dei cittadini in relazione ai bisogni e alle criticità riscontrate a livello aziendale.

Il fondo è vincolato alla popolazione iscritta negli elenchi dell'anagrafe sanitaria di ciascuna Azienda USL. Le Aziende USL verificano annualmente la spesa relativa al compenso di cui alla lett. A punto VI) dell'art. 47 dell'ACN/2022 e la trasmettono, per il monitoraggio, al comitato ex art. 11 ACN/2022.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 38 comma 5 ACN 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i medici potranno richiedere l'autolimitazione del proprio massimale fino al minimo del rapporto ottimale previsto pari a 1300 assistiti.

Si invitano le Aziende sanitarie a predisporre una revisione degli ambiti territoriali e delle aree disagiate e disagiatissime, previa interlocuzione con le OO.SS, tenendo conto che l'AFT rappresenta l'elemento di riferimento per l'organizzazione dell'assistenza territoriale. Il parere del Comitato Aziendale dovrà essere inviato all'attenzione del Comitato Regionale per la valutazione e l'immediata attuazione.

Le Aziende Sanitarie dovranno tenere conto di quanto previsto nel presente atto nel calcolo delle zone carenti di assistenza primaria per l'anno 2023.

Le Aziende si impegnano a reinvestire nell'ambito della Medicina Generale i risparmi derivanti dall'applicazione del presente Accordo.

L'Assessore al Diritto alla Salute e Sanità della Regione Toscana

Le Organizzazioni sindacali rappresentative della Medicina Generale:

F.I.M.M.G. _____

S.N.A.M.I. _____

S.M.I. _____

FEDERAZIONE CISL MEDICI _____